

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4603 del 10/09/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA ITACA SOC. AGR. A R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FARINI (PC), LOC. LE MOLINE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4802 del 10/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA ITACA SOC. AGR. A R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FARINI (PC), LOC. LE MOLINE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta ITACA SOC. AGR. A R.L., trasmessa dall'Unione Montana Alta val Nure (svolgente funzione di SUAP anche per il Comune di Farini) con nota del 5/2/2018, prot. n. 581 (prot. ARPAE n. 1765 del 6/2/2018), inerente all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento suini indirizzato al settore di produzione" da svolgere nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per aderire all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - per la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 10/5/2018, prot. n. 2188 (prot. Arpae n. 7870 in data 16/5/2018);
- la nota della S.A.C. dell'Arpae, del 7/3/2018, prot. n. 3696, con la quale, in sede di verifica di correttezza formale, veniva richiesta la produzione di ulteriore documentazione a completamento dell'istanza succitata;
- la lettera del 6/4/2018 (prot. Arpae n. 5709 di pari data) con la quale il consulente della Società in parola chiedeva la proroga del termine di presentazione della documentazione richiesta (nota riscontrata da Arpae in data 11/4/2018, prot. n. 5904);
- la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Montana Alta Val Nure con lettera del 28/5/2018, prot. n. 2188 (prot. Arpae n. 8598 in pari data);
- le integrazioni volontarie prodotte dalla Società trasmesse dal Comune di Farini (che da luglio gestisce in proprio lo Sportello Unico delle Attività Produttive) con nota del 16/7/2018, prot. n. 3323 (prot. Arpae n. 11229 di pari data);

PRESO ATTO che:

- l'intervento consiste nella riattivazione di un allevamento di scrofe in alcuni stabili attualmente dismessi e la realizzazione del contenitore per la conservazione dei liquami;
- in relazione al progetto proposto, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili, sarà pari a 1276 capi così suddivisi:
 - Scrofe n. 748
 - Scrofette: n. 332

- lattonzoli: n. 196
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) generano un carico di 7 A.E. e vengono trattate da un sistema costituito da un pozzetto degrassatore (8 A.E.) , fossa Imhoff (9 A.E.) e filtro batterico anaerobico (12 A.E.);
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente al Torrente Lardana;
- le acque meteoriche di dilavamento delle aree cortilizie, che non costituiscono uno scarico di acque reflue, vengono disperse sul terreno senza canalizzazioni;

DATO ATTO che è stato prodotto un elenco di terreni funzionalmente asserviti all'allevamento, disponibili per lo spandimento dei reflui zootecnici che verranno prodotti, aventi superficie complessiva pari a Ha 96.17, tenuto conto che il progetto è strutturato per una potenzialità massima di 1634 ql di peso vivo e che, pertanto, è verificato un rapporto di 17 ql di p.v./ha, inferiore alla soglia prevista dall'Allegato B.2.5 della L.R. 4/2018 in relazione alla verifica di assoggettabilità alla VIA (screening);

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 11/7/2018, prot. n. 2018/64490 con la quale il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre (come confermato con successiva nota del 20/7/2018, prot. n. 68419 acquisita al protocollo dell'Arpae in data 23/7/2018 n. 11553);

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 23/7/2018 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante della ditta proponente in merito allo scarico di acque reflue ed alle emissioni in atmosfera - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta **ITACA SOC. AGR. A R.L.** , per l'attività di "allevamento suini indirizzato al settore di produzione" da svolgere nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

PRESO ATTO della nota del Comune di Farini del 10/08/2018 prot. n. 3840, acquisita da Arpae con prot. n. 12536 di pari data, successivamente corretta con nota ricevuta da Arpae il 06/09/2018 prot. n. 13543, con la quale sono state espresse alcune specifiche al verbale della Conferenza di Servizi del 23/7/2018, rendendo noti gli estremi di efficacia della SCIA e le osservazioni di competenza relative all'impatto acustico del progetto. Con quest'ultima nota, tra l'altro, il Comune di Farini ha comunicato che *"relativamente all'impatto acustico, l'intenzione dello scrivente era quella di segnalare che, ad impianto avviato, sarà richiesta alla soc. ITACA la valutazione di impatto acustico"*;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n.

155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018, alla responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ITACA SOC. AGR. A R.L.** (C. FISC. 01650080334) - avente sede legale in Comune di Piacenza (PC), via XX Settembre n. 12 - per l'attività di "allevamento suini indirizzato al settore di produzione" da svolgere nello stabilimento sito in Comune di Farini (PC), Loc. Le Moline. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente al Torrente Lardana;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. **di impartire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:
 - a) il gestore deve preventivamente comunicare ad Arpae gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
 - b) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
 - c) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati da personale a tal fine individuato;
 - d) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare la dispersione degli stessi quali appositi silos od appropriate coperture;
 - e) le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - f) devono essere attuati tutti gli accorgimenti atti a minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
 - g) il termine ultimo di **messa in esercizio** delle nuove strutture è fissato a **3 mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - h) il termine ultimo di **messa a regime** delle nuove strutture è fissato a **6 mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - i) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento.

3. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente al Torrente Lardana le seguenti prescrizioni:
- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
 - b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, dei grassi dal degrassatore, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) il pozzetto di controllo posto prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovrà risultare sempre accessibile e consentire un agevole controllo dei reflui;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) all'avvio dell'attività di allevamento, la Ditta deve completare la procedura di aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, con le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione deve indicare tutti i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti provenienti dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia dei titoli di disponibilità, in corso di validità, per l'uso di tali terreni;
 - b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - c) il materiale scelto per la copertura dei contenitori dei liquami (leca galleggiante) deve essere mantenuto nel tempo, secondo le indicazioni tecniche riportate nell'Allegato III del Reg.to Reg.le n. 3/17;
 - d) i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/2017;
 - e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
5. **di fare salvo** che:
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - la Ditta deve essere in possesso, se necessaria, di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;
6. **di dare atto** che:
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni utilizzabili per le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente la modifica dell'atto di A.U.A. ma potranno essere oggetto di semplice comunicazione;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità

- Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.